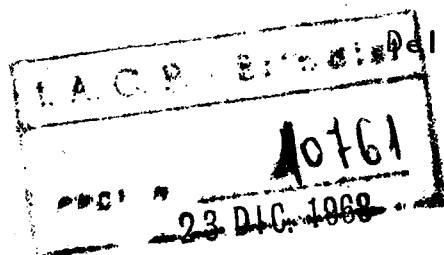


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI



Della Provincia - Sezione riscatto-

72100 - BRINDISI

In risposta a nota n.9823 del 29/11/1968 si trasmette la
situazione di famiglia richiesta e relativa a Lorusso Antolo.

Ostuni, 19/12/1968

Lorusso Antonio



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in OSTUNI alla Via M. MINIELLO, 9 - L. 2. C. P.
N. _____ Scala A Int. 22 Vani utili N. 2 ed accessori 1 1/2 Vani legali N. 3 1/2

Concessionario: Sig. LORUSSO ANTONIO

Contratto di cessione in data _____ N. _____ di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 1.443.555

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 433.066

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino

al massimo di 20 anni . 10.3.960 - 1.75.11 L. 25.262 L. 458.328

Costo di cessione L. 985.227

Eventuali anticipi L. _____

Differenza definitiva da scontare L. 985.227

Periodo di ammortamento anni 5

Tasso 5 %.

Rata annua 985.227 x 0,230.974.80 L. 227.562

Rata mensile 227.562 x L. 18.964

Decorrenza dal 1-1-1968 al 1-1-1973

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26.2171 intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 18.964

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 290

2) canone acqua mensile L. 800

3) illuminazione scale e cortili L. 200

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. 1750

4) Per manutenzione alla R. R. R.

TOTALE L. 3.040

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 5148

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Brindisi, li 12 APR. 1950

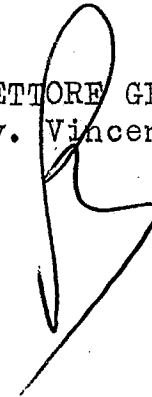
Al Sig. Lozano Antonio

Via Mons. Windelli, n° 22 del 2° lotto

OSTUNI
=====

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)





ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

(Ente Morale R. D. 16-12-1929 N. 2162)

SEZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Prot. N. *896* *98.6.49* da citare nella risposta

Brindisi, li 23 giugno 1949

OGGETTO: Pro Memoria =

Comandante UBALDO VALLARINO
Presidente Istituto Case Popolari

BRINDISI

da Brindisi

OSTUNI, SPALLUTO Michele, domiciliato e residente a
ammogliato con 3 piccoli figli;

Combattente Nuova Guerra, profugo dall'Egeo
(Rodi);

Impiegato alla Sezione di OSTUNI dell'Istitu-
to Naz. Malattia Lavoratori;

Attualmente occupa un'androne inabitabile,
inigienico, con volte del soffitto rotte dalle quali
entra aria e acqua.

Ha inoltrato domanda ai fini di ottenere
l'assegnazione di un appartamento alle Case Popolari
di OSTUNI.



IL SEGRETARIO PROVINCIALE
(Federico de Belvis)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Castmire, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. SPALLUTO Michele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 22 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959 19 58



I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1221

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

IL PROCURATORE

IL V. S. RITTORE
Giovanni Galasso

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. Spalluto Michele

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 22 del 2° Lotto
di case popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 9890 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

29 AGO 1957

19 al N. 1117

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quarantatré

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 44
del Bollettino demenziale 908)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

A sottoscrizione (1) Com.te Ubaldo VAL-LARINO fu Giuseppe nella sua qua-lità di Presidente dell'I.A.C.P.-dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. SPALLUTO Michele fu Pasquale

..... convenzioni che (hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 22/A del 2° lotto
di case popolari in Ostuni - Via Oglio.-Durata della locazione: dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957Corrispettivi pattuiti: L. 2.820.- mensili anticipate.Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI addì 29.8.1956 19

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 18 OTT. 1956 19 al N. 2081vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire duecento

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e dettate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com.te Ubaldo Valla-**
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti (2) **in Brindisi Via Casimiro**
dichiara **di avere verbalmente stipulato le seguenti**

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

Sig. SPALLUTO MICHELE

..... **convenzioni che** (4) **hanno avuto**
esecuzione col giorno (5) **20 AGO. 1954** 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n.22 al2°Lotto delle Case**
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: **20 AGO. 1954** **10 AGO. 1955**

Corrispettivi pattuiti: **£.2250 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi **20 AGO. 1954**, addi



PRESIDENTE
DENUNZIANTE Val (7) (firma)

Registrata la presente denuncia, addi 19 **al N° 1368**

vol. **foglio** **registro Atti privati, ed esatte lire** **10**

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto o (1) Com. Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua
qualità di Presidente dell'I.A.C.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. SPALLUTO MICHELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 al 2° lotto dell
Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 2.250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

27 AGO. 1953



I. DENUNZIANTE (7)
IS. PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addizionale

3 SET. 1953

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunziati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 72 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziati e (3) ed il

Sig. LORUSSO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/6 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3804 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 Agosto 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE



Giovanni Colasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo a bollo
(art. 10 del D.L. 11/1/1963)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di delle denunce

N. vol. del campione unico

Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. LORUSSO ANTONIO

hanno avuto
convenzioni che (4)

10 - 8 19⁶²
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 32 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi patuiti: L. 3804- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 2369.

BRINDISI 27 Agosto 19⁶²

A addi

L. DENUNZIANTE (7)
(Comp. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 23 AGO 1962 al N. 1689

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE
(Dot. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

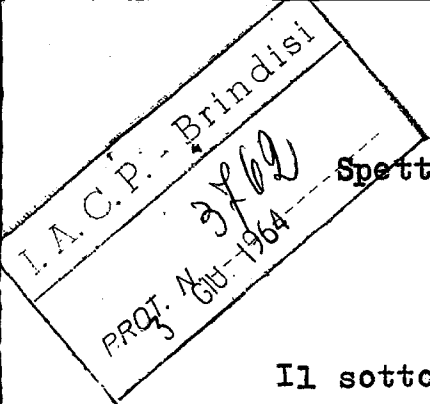
Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



Spett/le Istituto Autonomo Case Popolari

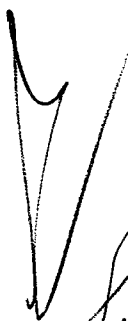
B r i n d i s i

Il sottoscritto LORUSSO Antonio, nato in Ostuni il 30 agosto 1914 ed ivi domiciliato alla Via Mons. L.Mindelli,9/22, in virtù delle disposizioni di legge chiede il riscatto dell'alloggio che vi occupa.

Alliga assegno bancario non trasferibile n.1359660 di £. 5.000 per anticipo spese.

Ostuni, 1° giugno 1964

(Lorusso Antonio)


Lorusso Antonio

A
/

RA
/

792

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 4169

Brindisi, lì 19 SET 1981

All. _____

- Al Notaio Corrado SCORSONELLI
Corso Umberto, 12
BRINDISI

- Al Sig. LORUSSO Antonio
Via Mons. Mindelli, n. 9
OSTUNI

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI -
lotto 2° - Via Mons. Mindelli, n. 9 - scala A - int. 22 - piano P
Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 1.010.489.- (dicansi lire Un milione diecimilaquattrocentottantanove) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli è obbligato ai sensi delle disposizioni contrattuali, dal momento della stipula del contratto e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione, pari attualmente a £. 9.407.-, suscettibile di variazioni annuali e una quota mensile provvisoria, pari attualmente a £. 2.698.-, per i servizi, i consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti


IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==00000==

Prot. n. 5404

Brindisi, lì 22 GIU. 1981

- Al Sig. LORUSSO Antonio

Via/~~Piazza~~ Mons. Mindelli, n. 9

Lotto 2°, Scala A, int. 22

O S T U N I

.. Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in O S T U N I - Lotto 2° -
Via Mons. Mindelli, 9 - sc. A - int. 22 - piano 1° -

Assegnatario LORUSSO Antonio -

Legge 8/8/1977, n.513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52)

Con riferimento alla lettera della S.V. del 1° 11 Maggio 1981 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 1.010.489.= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 20.210.= pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 30 Giugno 1981. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

Istituto Autonomo Case Popolari

72100 BRINDISI

Cod. Fisc. 00061820748

Comune Brindisi
M. Mancuso
S. Anna

quantità

Prezzo emersione colla
C.P. 20 Botte V. d. g.

Hennigson H. ucl. 3
Pasta A - int. 22 - P. a
Pino

100483

20 210

Prezzo m. 30

30 10/8

100489

Prezzo m. 30

20 10/8

20 210

100490

100491

LORUSSO ANTONIO
Via M. Mindelli 9
72017-OSTUNI

Spet/le
L. 12.2. - BR
SERVIZIO AFF. LE
UTENZA 514
Prot. int. 15 MAG 1981
del

IST. AUTON. CASE POPOLARI
della Prov. di BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 17.1.1959, n° 2 e successive modificazioni
LEGGE 5.8.1978 n° 457 art. 52-
Riscatto dell'alloggio sito in Ostuni-lotto 2°-
Via M. Mindelli, n° 9- scala 2- piano 1°-int. 22-

In risposta alla vostra del 28.4.1981 (Prot. 3660)
il sottoscritto LORUSSO ANTONIO, comunica di voler
usufruire delle agevolazioni della legge in oggetto
in particolare dell'acquisto dell'alloggio in oggetto,
accetta il prezzo definitivo di £ 1.010.489 e comunica
inoltre che è a disposizione per la stipula del contrat-
to al prezzo indicato e con versamento in unica soluzione.

Resto in attesa di una vostra e porge

Ostuni 11.5.1981

DISTINTI SALUTI

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 4091
DATA 22 MAG 1981

Loruso Antonio

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 3660

Brindisi, lì 28 APR. 1981

-- Al Sig. LORUSSO Antonio

Via Mons. Mindelli 9 - sc.A - int.22

O S T U N I

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in OSTUNI - lotto 2° - Via Mons.
Mindelli, n.9 - scala A - piano 1° - int.22 -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.010.489.= (diconsi Lire Unmilionediecimilaquattrocentoottantanove,=====), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)



Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO
certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia



CF. Capo famiglia	Su. Suocero suocera
Mg. Moglie	Co. Cognato cognata
Ma. Marito	Zi. Zio o zia
Fg. Figlio o figlia	Cu. Cugino o cugina
Pa. Padre	No. Nonno o nonna
Ma. Madre	Afd. Affidato
Fr. Fratello	Afl. Affiliato
Sr. Sorella	Adt. Adottato
G. Genero	Cv. Convivente
Nu. Nuora	Ag. Aggregato
Np. Nipote	

CF. LOMUSSO Antonio 1916

r. Ostuni 20/8/1916 (557 F.1)

Motto Comunale

Cgt. CIVILLO Teresa 4447

Ostuni 6/12/1918 (140 P.1 I S.A)

Via S.L. Mendella 9

Mg. CIVILLO Teresa 1917

n. Ostuni 18/4/1917 (307 P.1)

Indirizzo: Ostuni

Cgt. LOMUSSO Antonio 4447

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Ostuni, li 21 OTT. 77 2365

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo
Famiglia ha a sua carica

[Signature]
Il Sindaco
Ufficiale d'Anagrafe delegato

11, 2 luglio 1966

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via Casimiro

RACCOMANDATA R.R.

B R E N D I S I

In possesso della pregiata Vs. racc. prot. 5674 dell'11-6-66, avente per oggetto "D.P.R. 27-4-1962, n°231", sono con la presente a comunicare che intendo riscattare l'appartamento, che occupo, ma gradirei conoscere l'importo da versare per il pagamento dilazionato in anni Dieci ~~comprende~~, compreso imposte, tasse ed interessi.-

Resto pertanto in attesa di ben leggerVi in merito ed in tale attesa porgo distinti saluti.-

LORUSSO ANTONIO

Luigi Orsini

=====
Indirizzare a:
LORUSSO ANTONIO
2° Lotto Scala A/22
Via Mons.L.Mindelli,9
O S T U N I

N° 0259		TASSE RISCO	
Mittente <i>Luigi Orsini</i>		Ricev. a Dir. <i>Luigi Orsini</i>	
Destinatario <i>Luigi Orsini</i>		Indirizzo <i>Luigi Orsini</i>	
Destinazione <i>Luigi Orsini</i>		Avv. Ricev. <i>Luigi Orsini</i>	
Firma <i>Luigi Orsini</i>		Totale Lit. <i>14</i>	

È visto escludere ogni responsabilità nella raccomandazione. L'Amministrazione non ne risponde.

TAGLIO FINO A L. 10.000
PRIMA DI SPEDIRE L'ASSEGNO STACCARE IL PRESENTE FALLODINO E CONSERVARLO
N° 1359660
Banca Commerciale Italiana
L. 1.600.1964
Lire 5.000
Assegno circolare a favore
L. C. Sopel
girato a *Luigi Orsini*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==oo0(0)0oo==-----

VERBALE di CONSEGNA

-----==-----

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli di-
chiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adattato all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono
in buone condizioni di funzionamento.-

O s s e r v a z i o n i :

F I R M A

Luigi Antonio



ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI

B R I N D I S I

Il sottoscritto LORUSSO ANTONIO, nato a Ostuni il 30/8/1914 ed ivi residente alla Via Mons.L.Mindelli, n.9/22, assegnatario di un alloggio economico e popolare, sito in Ostuni (BR), alla Via Mons.L.Mindelli, lotte n.2, scala A, int.22, avendo a suo tempo presentato regolare domanda di riscatto, conferma, ai sensi ed agli effetti della legge 8.8.1977, n.513, la predetta istanza.

A tal fine, allega:

- 1) Stato di famiglia;
- 2) dichiarazione Ufficio Distrettuale Imposte Dirette, atta a stabilire se il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare siano iscritti - e per quali somme tassabili - nei ruoli delle imposte fabbricati, terreni e lavoro dipendente per l'anno 1976.

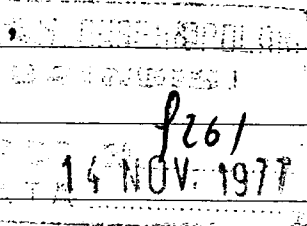
Ostuni ~~11 novembre~~ 1977

Lorusso Antonio

Lorusso Antonio

Allega, inoltre, fotocopia della domanda di riscatto presentata in data 2-7-1966.-

MA



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Prot. N. 9823

BRINDISI

29 NOV. 1968

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. LORUSSO ANTONIO
2 L. M. 5656 A/22
M. MINDELLI, 9

OSTUNI

OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-

=====

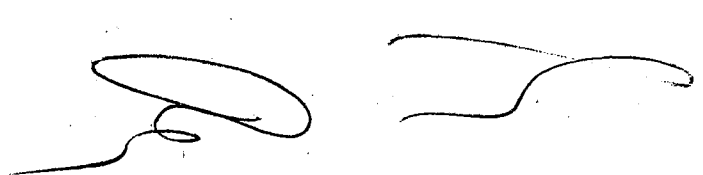
Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-

=====



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11.6.966

AL SIG. LORUSSO Antonio
2° lotto - Scala 4/22
Via Minodelli, n° 9
OSTUNI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OSTUNI Lotto 2° scala 4/22
Via M. Minodelli suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.010.489.-

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 250 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

A.C.P. - Brindisi
SPETT/le
FROT. N. 8902
- 8 NOV 1967

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Via Casimiro -

BRINDISI

In possesso della pregiata Vs. racc. prot.5674 del= 1'11.6.1966, avente per oggetto "'D.P.R. 27.4.1962, n.231'", sono con la presente a comunicare che intendo riscattare l'appartamento, che occupo, con il pagamento dilazionato in anni cinque,

Resto pertanto in attesa di ben leggerVi in merito ed in tale attesa porgo distinti saluti.-
Ostuni, 6/11/1967-

=====
Indirizzare a:
LORUSSO ANTONIO
2° Lotto Scala A/22
Via M.L. Mindelli,9

O S T U N I

LORUSSO ANTONIO

Lorusso Antonio

Raccomandata

Il 18. Luglio 1966

Spett.^{le}
Istituto autonomo Case Popolari
Via Casimiro

Brindisi

In possesso della pregiata Va. Lettera prot. 6505 dell. 7-7-66
avente per oggetto D.P.R. 17-1-1959 n. 2, sono con la
presente a comunicare che intendo riscattare l'appartamento
che occupo, ma gradirei conoscere l'importo in dieci
anni.

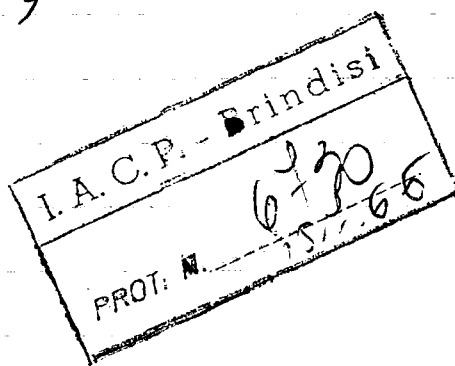
Resto pertanto in attesa porgo distinti saluti

Lorusso Antonio

Indirizzare al
Lorusso Antonio

2° Sotto scala A/22

Via M. Luigi Minicelli 9
Ostuni



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----00°00-----

Prot. N 6505

Brindisi, li - 7 LUG. 1966

Al Sig. LORUSSO Antonio

VIA M. MINDELLI, 9

OTTONI

Oggetto: D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni. -
.....

Per poter dare ulteriore corso alla pratica di cessione in proprietà dell'alloggio, è necessario che la S.V. riscontri la Raccomandata che ha ricevuto da questo Istituto in data 11-6-1966.

La S.V. dovrà comunicare le modalità che intende adottare in ordine alla corresponsione del prezzo di cessione dell'appartamento.

Si rammenta che la Legge sul riscatto citata in oggetto, dà all'assegnatario la facoltà di scelta del pagamento adottando quello in unica soluzione oppure quello col sistema rateale. In quest'ultimo caso sarà applicato l'interesse del 5%.

Nel caso la S.V. scegliesse il sistema rateale di pagamento, dovrà precisare a questo Istituto il numero degli anni entro i quali intende riscattare, tenendo presente che il termine massimo è di anni 20.

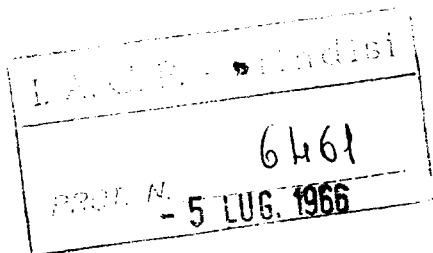
Si attende un sollecito riscontro alla presente.

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

PA/DV/gg.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



lì, 2 luglio 1966

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via Casimiro

RACCOMANDATA R.R.

B R I N D I S I

In possesso della pregiata Vs. racc. prot. 5674 dell'11-6-66, avente per oggetto "D.P.R. 27-4-1962, n°231", sono con la presente a comunicare che intendo riscattare l'appartamento, che occupo, ma gradirei conoscere l'importo da versare per il pagamento dilazionato in anni Dieci o in anni Cinque, compreso imposte, tasse ed interessi.-

Resto pertanto in attesa di ben leggerVi in merito ed in tale attesa porgo distinti saluti.-

LORUSSO ANTONIO

=====

Indirizzare a:
LORUSSO ANTONIO
2° Lotto Scala A/22
Via Mons.L.Mindelli,9
O S T U N I

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

N. di prot. 4910

Brindisi lì 16 LUG. 1964

AL SIG. Romano Rubino

Via Monsignor Minichelli, 9/82

RACCOMANDATA

Orfano

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

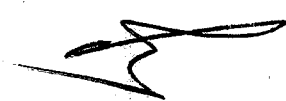
Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-





Spett/ ISTITUTO AUTONOMO DELLE
CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA
DI BRINDISI
=====

Il sottoscritto, SPALLUTO Michele di Pasquale
nato a Brindisi l'II/II/906 = dipendente dell'ISTI-
TUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALAT-
TIE = residente in OSTUNI per ragioni di lavoro,
avanza domanda a codesto Spett/ Istituto affinché
gli venga assegnato in fitto un'appartamento presso
le costruende Case Popolari in OSTUNI.

Alliga alla domanda i seguenti documenti:

1°= Stato di Famiglia;

2°= Certificato di sfollamento rilasciato dalle
Autorità di Rodi (Egeo) ove il sottoscritto e
la propria famiglia ~~era~~ erano residenti fin dal 1936;

(di famiglia) 3°= N°I9I438 = della Tessera di iscrizione alla
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
Sez. di Ostuni.

Ringraziando ben distintamente Ossequia.

SPALLUTO Michele



presso Sezione Territoriale I.N.A.M.

OSTUNI

GOVERNO DELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

=====

Autorizzazione n°II9

Rodi, li 5 marzo 1943

La famiglia del 2° Capo Furiere SPALLUTO

Michele composta delle seguenti persone:

Signora SCISCIO Cesira moglie

Bimbo SPALLUTO Cesare Maria figlio

Bimba SPALLUTO Anna Maria figlia

rimpatria dall'Egeo con aereo militare, in seguito
ad ordine di sfollamento.=.

IL GOVERNATORE

F/to. (I.CAMPIONI)

p.c.c.

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

Situazione di Famiglia di

Fallico Michele

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capofamiglia	NOME del Padre	COGNOME E NOME della Madre	LUOGO E DATA DI NASCITA			STATO CIVILE	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1	Fallico Michele	C. F.	Paqueto	Ruggiero Maria	Brindisi	11	11	1906	coniug	
2	Paqueto Cecilia	moglie	Paqueto	Paqueto Cecilia	Brindisi	10	8	1909	coniug	
3	Fallico Pasquale	figlio	Michele	Paqueto	Brindisi	5	10	1911		
4	" Bruno	"	"	"	Brindisi	29	1	1911		
5	" Maria	"	"	"	Brindisi	5	6	1911		

Si rilascia per uso

Ostuni, li

27-6-1919

ed in carta libera per

con

1919



IL SINDACO

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi
=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Spalluto Michele di Pasquale

Al Sig. _____

Alfonso Giovane, 65

Via _____

. O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto _____ delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £. 6.021,- come appresso dovuta:

~~£. 3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50~~

£. 2.250 per deposito cauzionale

£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

*R. 5017
30.4.52
Michele*

RACCOMANDATA

SPETT/ ENTE AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI
CON SEDE IN

BRINDISI

Il sottoscritto, dipendente Dell'I.N.A.M., domiciliato e residente per ragioni di servizio in OSTUNI, abitante l'appartamento N°22 del I° lotto di Case Popolari in questo Comune, Si permette avanzare domanda a codesto Spett/ Ente, perchè, in occasione dell'assegnazione delle nuove abitazioni con un maggior N° di vani, gli venga concesso di ottenere il passaggio dall'attuale abitazione in un appartamento di nuova assegnazione, ritenendo l'attuale, insufficiente per ovvie ragioni igienico-morali, ad una famiglia composta di N° Cinque persone. =

Sicuro della comprensione di codesto Spett/ Ente, allega alla presente domanda una Situazione di Famiglia e ben

distintamente ringrazia

SPALLUTO MICHELE di Pasquale

abitante al N° 22 del I° lotto Case Popolari

OSTUNI 21 Aprile 1952

Allegato 1 = Situaz. di Famiglia.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto SPALLUTO Michele di Pasquale
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina B.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani _____ oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano _____.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950.-

L'INQUILINO

Spalluto Michele di Pasquale